

**Dgr n.****del**

pag. 1/1

ALLEGATO __A__ RELAZIONE

Il presente disegno di legge contiene alcune modifiche alla disciplina della professione dei maestri di sci contenuta nella legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2.

Innanzitutto la proposta di modifica dell'articolo 11 della legge regionale risulta necessaria per superare gli addebiti sollevati dalla Commissione europea con lettera di messa in mora complementare nell'ambito della procedura di infrazione 2007/454 e quindi adeguare la disciplina veneta alla Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché alla Direttiva 2006/100/CE recante l'adeguamento sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania. Con la novella normativa, pertanto, si ribadisce espressamente che, in conformità alla normativa di recepimento della sopra richiamata Direttiva 2005/36/CE (D.Lgs. 206/2007), l'autorità competente al riconoscimento della formazione professionale dei maestri di sci di altri stati dell'Unione europea è la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport.

Sono state altresì eliminate le definizioni di esercizio stabile e temporaneo in quanto trovano applicazione per gli stati appartenenti all'Unione europea, le disposizioni comunitarie e statali di recepimento; mentre per gli stati non appartenenti all'Unione europea, trova applicazione il principio di reciprocità.

Per il necessario coordinamento normativo si è intervenuto anche su altre parti della legge, benché non espressamente censurate dalla Commissione, come gli articoli 4, 5 e 6 della disciplina in esame, che hanno comportato ulteriori modifiche per adeguare i rinvii normativi interni al testo di legge novellato.

Il presente disegno di legge si compone di n. 9 articoli, oltre alla previsione della dichiarazione di urgenza.